

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE PASTI A DOMICILIO

INDICE

TITOLO I NORME GENERALI

- [Art. 1](#) - Oggetto del regolamento
- [Art. 2](#) - Istituzione e svolgimento del servizio
- [Art. 3](#) - Finalità del servizio
- [Art. 4](#) - Utenti del servizio

TITOLO II AMMISSIONE AL SERVIZIO

- [Art.5](#) - Modalità di accesso
- [Art. 6](#) - Graduatorie

TITOLO III COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA

- [Art. 7](#) - Quote a carico degli utenti
- [Art. 8](#) - Criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente
- [Art. 9](#) - Modalità di pagamento

TITOLO IV NORME FINALI

- [Art. 10](#) - Trattamento dati personali
- [Art.11](#) - Entrata in vigore

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina:

- a) i criteri e le modalità per l'organizzazione e la gestione del servizio di distribuzione di pasti a domicilio ai soggetti di cui al successivo art. 4;
- b) i criteri e le modalità per l'ammissione degli utenti al servizio di cui alla precedente lettera a);
- c) i criteri e le modalità per la compartecipazione economica al servizio da parte degli utenti.

Art. 2 Istituzione e svolgimento del servizio

1. E' istituito il servizio di distribuzione di pasti a domicilio. La Giunta comunale, tenuto conto delle necessità organizzative del servizio di refezione scolastica, determina periodicamente il numero massimo degli utenti

ammissibili al servizio.

2. Il servizio è assicurato per tutti i giorni feriali, dal lunedì al Venerdì, per tutto il periodo dell'anno ad esclusione dei festivi e prefestivi.

3. Il menù giornaliero, unico per tutti gli utenti del servizio, è quello predisposto per il servizio di refezione scolastica.

4. L'Ufficio servizi scolastici del Comune provvede:

- a) a comunicare periodicamente alla cucina il numero dei pasti da preparare per gli utenti ammessi al servizio aggiornandolo a seguito degli esiti dell'istruttoria di cui al terzo comma del successivo articolo cinque, delle avvenute cessazioni dal servizio e delle comunicazioni di cui al successivo comma otto;
- b) al conteggio dei pasti erogati per ogni singolo utente ed alla definizione annuale dell'effettivo costo sostenuto dall'Amministrazione comunale per la predisposizione dei pasti al fine del calcolo della quota di compartecipazione posta a carico dell'utenza secondo quanto stabilito dal successivo articolo sette;
- c) alla sospensione del servizio nei casi previsti dal presente regolamento.

5. Il pasto viene distribuito in appositi contenitori igienici ed è costituito da un primo piatto, un secondo piatto con contorno, frutta o dolce.

6. Il servizio, tenuto conto delle caratteristiche dei richiedenti, prevede le seguenti modalità di erogazione:

- a) la preparazione e la consegna a domicilio del pasto di mezzogiorno (eventualmente pasto doppio per la sera o giorno successivo senza servizio);
- b) il ritiro, a cura dell'utente ammesso al servizio, del pasto di mezzogiorno presso la cucina centralizzata in orari stabiliti dall'Amministrazione comunale.

7. Il trasporto e la consegna a domicilio dei pasti può essere effettuato:

- a) mediante l'impiego di personale di ruolo del Comune;
- b) mediante l'impiego di giovani che effettuano il servizio civile volontario presso il Comune (progetto);
- c) attraverso associazioni del volontariato previa stipula di apposita convenzione;
- d) mediante appalto a ditta esterna;

8. Ogni utente ammesso al servizio è tenuto a comunicare all'Ufficio scuola, entro le ore nove, eventuali sospensioni giornaliere dell'erogazione del proprio pasto. In caso di mancata comunicazione i pasti preparati vengono conteggiati al fine del calcolo della quota di compartecipazione posta a carico dell'utenza secondo quanto stabilito dal successivo articolo sette.

9. Dopo il verificarsi di tre mancate comunicazioni di cui al precedente comma otto l'Ufficio scuola provvede alla sospensione del servizio.

Art. 3

Finalità del servizio

1. E' finalità del servizio la prevenzione delle situazioni di disagio che i soggetti di cui al successivo art. 4 possono incontrare, in particolari situazioni personali o durante particolari periodi dell'anno, nel provvedere in modo autonomo alla preparazione dei propri pasti;

Art. 4

Utenti del servizio

1. Possono usufruire del servizio tutti i Cittadini residenti nel Comune di Pavone Canavese, che non abbiano parenti o affini entro il secondo grado residenti nel Comune, e dimostrino di trovarsi in una delle seguenti

condizioni:

- a) invalidità attestata da certificato medico rilasciato dalle Commissioni per l'Accertamento invalidità Civile da cui derivi l'impossibilità a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei propri pasti;
- b) temporanea non autosufficienza, attestata da certificato medico o da relazione del Servizio Socio Assistenziale In.Re.Te recante anche l'indicazione della durata presunta di tale condizione, da cui derivi l'impossibilità a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei propri pasti;
- c) necessità, attestata da parte del Servizio Socio Assistenziale In.Re.Te, di supporto nella preparazione dei propri pasti.

2. In caso di coppie è necessario che entrambi i componenti siano in possesso di uno dei requisiti di cui al precedente comma 1.

3. Possono essere ammessi al servizio Cittadini residenti nel Comune di Pavone Canavese che, anche in presenza di parenti e affini entro il secondo grado residenti nel Comune, dimostrino di trovarsi in una delle seguenti condizioni (mediante autocertificazione dei parenti e affini rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000):

- a) impossibilità dei parenti a provvedere alla preparazione dei pasti per attività lavorativa a tempo pieno di tutti i famigliari;
- b) impossibilità temporanea dei parenti a provvedere alla preparazione dei pasti per problemi di salute o per problematiche familiari, accertate dai Servizi Sociali;
- c) necessità, valutata da parte dell'Assistente sociale, di concedere un sostegno temporaneo ai parenti e affini impegnati nell'assistenza di soggetti anziani, portatori di handicap, portatori di patologie psichiatriche o che si trovino in situazioni di disagio.

4. La mancanza o il venire meno dei requisiti di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 comporta la non ammissione o l'esclusione dal servizio.

TITOLO II AMMISSIONE AL SERVIZIO

Art. 5 Modalità di accesso

1. L'accesso al servizio avviene su richiesta degli interessati.

2. La richiesta di accesso al servizio è presentata, al manifestarsi del bisogno, all'Ufficio Scuola utilizzando i moduli appositamente predisposti dal Comune.

3. Entro 15 giorni dalla acquisizione al protocollo generale del Comune della richiesta di cui al precedente comma uno l'Ufficio Scuola provvede all'istruttoria della stessa attraverso la richiesta, quando necessario, di apposita relazione da parte del servizio di assistenza sociale, ed all'accertamento del possesso dei requisiti di cui al precedente articolo quattro.

4. Il Responsabile dei Servizi Generali e al Cittadino decide in merito disponendo l'attivazione del servizio secondo una delle modalità indicate al sesto comma del precedente articolo due o comunicando per iscritto al richiedente l'eventuale diniego motivandolo.

5. Se richiesto, l'attivazione avviene comunque entro i tempi tecnici strettamente necessari con addebito del costo totale, salvo successivo conguaglio e o disattivazione.

6. Ai fini dell'istruttoria di cui al precedente comma tre l'Ufficio Scuola può richiedere ulteriori informazioni ed integrazioni ai soggetti richiedenti.

7. E' previsto il ricorso all'accertamento, da parte dell'ufficio scuola del Comune, delle reali condizioni socio

economiche dei richiedenti nel caso se ne ravvisi la necessità.

8. L'ammissione al servizio comporta l'accettazione incondizionata del presente regolamento.

Art. 6 Graduatorie

1. Nel caso in cui le richieste o le segnalazioni pervenute superino il numero massimo stabilito degli utenti ammissibili al servizio, il Responsabile dei Servizi Generali e al Cittadino provvede alla predisposizione di una graduatoria di ammissione assegnando, a ciascun richiedente in possesso dei requisiti di cui all'articolo quattro, i punteggi, tra loro cumulabili, previsti nella tabella "A" allegata al presente regolamento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. L'ammissione avviene, a parità di punteggio, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) soggetti rientranti nella fascia di reddito A di cui alla tabella "B";
- b) soggetti rientranti nella fascia di reddito B di cui alla tabella "B";
- c) soggetti cui sono stati assegnati i punteggi di cui al punto 3 della tabella "A";
- d) soggetti cui sono stati assegnati i punteggi di cui al punto 2 della tabella "A";
- e) soggetti con maggiore anzianità anagrafica.
- f) soggetti rientranti nella fascia di reddito C di cui alla tabella "B".

3. In caso di richieste provenienti da coppie viene considerato, ai fini dell'ammissione al servizio di entrambi i componenti, il punteggio più favorevole tra quelli totalizzati dai suoi componenti.

TITOLO III COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA

Art. 7 Quote a carico degli utenti

1. Gli utenti del servizio sono tenuti a compartecipare alle spese tramite il pagamento di una quota, calcolata a pasto e per ogni consegna a domicilio, stabilita applicando i limiti di reddito di cui alla tabella "B" allegata al presente regolamento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 8 Criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente

1. Ai sensi del D.Lgs 31.3.98 n° 109, la valutazione della situazione economica dei richiedenti è determinata con riferimento al nucleo familiare.

2. L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore ed il parametro desunto dalla scala di equivalenza prevista dal citato D.lgs. 109/98.

Art. 9 Modalità di pagamento

1. Il pagamento della quota di compartecipazione al servizio di cui al precedente articolo sette deve essere effettuato attraverso i bollettini di c.c.p. emessi dall'Ufficio competente con cadenza mensile.

2. In caso di mancato pagamento della quota di compartecipazione entro la data di scadenza del bollettino di

riferimento vengono applicati gli interessi di mora previsti per legge proporzionali al ritardato pagamento.

3. Nel caso di cui al precedente comma 2 l'Ufficio competente provvede all'invio di un solo avviso per sollecitare gli interessati a regolarizzare la loro posizione entro e non oltre il termine di giorni trenta dalla data di invio del medesimo.

4. Qualora l'utente non provveda alla regolarizzazione entro il termine di cui sopra l'Ufficio competente provvede alla sospensione del servizio ed a procedimento ingiuntivo con addebito di tutte le spese inerenti e conseguenti.

TITOLO IV NORME FINALI

Art. 10 Trattamento dati personali

1. Il trattamento dei dati di cui al presente regolamento è svolto nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 196/2003.

Art. 11 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio ed entra in vigore il giorno successivo a quello che conclude tale pubblicazione.

TABELLA "A"
CRITERI E PUNTEGGI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI PASTI A
DOMICILIO
(comma 1 dell'articolo 6 del regolamento del servizio di erogazione di pasti a
domicilio)

1. ETA'

CRITERI	PUNTEGGI
1.1 età anagrafica	punti 1 per ogni anno di età compiuto oltre il 70°

2. STATO DI SOLITUDINE

CRITERI	PUNTEGGI
2.1 soggetti soli	punti 5

3. STATO DI DISAGIO

CRITERI	PUNTEGGI
3.1 invalidità attestata da certificato medico rilasciato dalle Commissioni per l'Accertamento dell'Invalidità Civile da cui derivi l'impossibilità a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei propri pasti;	punti 5
3.2 temporanea non autosufficienza, attestata da certificato medico o da relazione del Servizio di assistenza sociale recante anche l'indicazione della durata presunta di tale condizione, da cui derivi l'impossibilità a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei propri pasti;	Punti 3
3.3 necessità, attestata da parte dei Servizi sociali, di supporto nella preparazione dei propri pasti.	punti 3
3.4 Impossibilità temporanea e non dei parenti a provvedere alla preparazione dei pasti per problemi di salute o per problematiche familiari;	punti 2
3.5 necessità, valutata da parte dell'Assistente sociale del Comune o della Asl, di concedere un sostegno temporaneo ai parenti impegnati nell'assistenza di soggetti anziani, portatori di handicap, portatori di patologie psichiatriche o che si trovino in situazioni di disagio.	punti 2

TABELLA "B" LIMITI DI REDDITO PER L'APPLICAZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE (comma 1 dell'articolo 7 del regolamento del servizio di erogazione di pasti a domicilio)			
FASCE DI REDDITO (ISE Per singola persona)		QUOTE PASTO Utenti	QUOTE TRASPORTO 1/2 Utenti da 2 a 10
A	€ 2.170,00	€. 1,98	€. 3,00 Rideterminato In riduzione
B	Da €. 2.171,00 a €. 4.000,00	€. 3,47	€. 3,00 Rideterminato In riduzione
C	Superiore a €. 4.000,00	€. 4,95	€. 3,00 Rideterminato In riduzione